COMMISSIONE VI

FINANZE

14.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 9 GIUGNO 1988

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **PIER LUIGI ROMITA**

INDICE

PAG.

Proposte di legge (Discussione e rinvio):

Visco ed altri: Norme per la trasparenza nelle operazioni bancarie (520);

Piro: Norme per assicurare la trasparenza nei rapporti tra banche, istituti e sezioni di credito speciale e clientela (467);

Fiandrotti ed altri: Norme per la trasparenza nelle operazioni bancarie (627);

Tassi ed altri: Regolamentazione dei compensi di valuta agli istituti bancari (698) 3

Romita Pier Luigi, *Presidente* 3, 7

Piro Franco, *Relatore* 3

ALLEGATI 8

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 11.

RENATO RAVASIO, *Segretario,* legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione delle proposte di legge Visco ed altri: Norme per la trasparenza nelle operazioni bancarie (520); Piro: Norme per assicurare la trasparenza nei rapporti tra banche, istituti e sezioni di credito speciale e clientela (467); Fiandrotti ed altri: Norme per la trasparenza nelle operazioni bancarie (627); Tassi ed altri: Regolamentazione dei compensi di valuta agli istituti bancari (698).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Visco, Rodotà, Bassanini, Auleta, Bellocchio, Ceruti, Cipriani, Cirino Pomicino, Conte, D'Amato Luigi, Macciotta, Pellicanò, Rubinacci, Serrentino, Umidi Sala: « Norme per la trasparenza nelle operazioni bancarie »; Piro: « Norme per assicurare la trasparenza nei rapporti tra banche, istituti e sezioni di credito speciale e clientela »; Fiandrotti, Borgoglio, Colucci, De Carli, La Ganga, Orciari, Piro, Piermartini: « Norme per la trasparenza nelle operazioni bancarie »; Tassi, Baghino, Franchi: « Regolamentazione dei compensi di valuta agli istituti bancari ».

L'onorevole Piro ha facoltà di svolgere la relazione.

FRANCO PIRO, *Relatore.* Signor presidente, onorevoli colleghi, riferisco alla Commissione sulle proposte di legge attinenti alla trasparenza nei rapporti tra banche, istituti e sezioni di credito speciale e clientela, recanti il n. 467 (di mia iniziativa) ed il n. 520, con primo firmatario il collega Visco, al quale si sono uniti deputati di tutti gli altri gruppi parlamentari; tali proposte sono state presentate in data 2 luglio 1987. Identica al progetto di legge Visco (tranne che per la non inclusione di un articolo finale, il n. 16, che abroga le precedenti disposizioni in contrasto) è la proposta Fiandrotti ed altri n. 627, presentata in data 7 luglio 1987.

Riferisco, infine, per connessione, anche sulla proposta di legge Tassi ed altri, n. 698, più propriamente incentrata sulla regolamentazione dei compensi in valuta agli istituti bancari, cui viene fatto obbligo di accreditare, con valuta dello stesso giorno del versamento, i depositi effettuati in contanti su conti correnti e libretti di risparmio, ed entro ventiquattr'ore i depositi effettuati in titoli.

Le tre proposte di legge prima ricordate nascono invece dalla discussione avutasi nella precedente legislatura sulle proposte presentate dall'onorevole Alpini, con il n. 1295, e dall'onorevole Gustavo Minervini ed altri, con il n. 3617. In particolare, quest'ultimo documento si muoveva in sintonia con la direttiva n. 87/102 del Consiglio delle Comunità europee del 22 dicembre 1986.

In data 14 gennaio 1987, l'allora sottosegretario Fracanzani presentò a nome del Governo emendamenti interamente sostitutivi, che mi sembrano recepiti nell'annunciata proposta del gruppo democratico cristiano, del cui testo integrale però ancora non dispongo. Riservandomi quindi di valutarlo in sede di replica,

chiedo alla cortesia dei colleghi democristiani di parlarne nei loro prossimi interventi; tuttavia, da un primo esame che ho potuto compiere questa mattina, ho notato che lo spirito informatore della proposta è ugualmente positivo, e ciò consente di dire che vi è una sostanziale concordanza da parte di tutti i gruppi nel ritenere lo strumento legislativo come l'unico possibile per assicurare la trasparenza nelle operazioni bancarie.

Del resto, il relatore di allora, onorevole Bianchi di Lavagna, si soffermò con precisione, nella seduta del 21 gennaio 1987, sulla necessità di rinnovare i rapporti giuridici tra banche e clientela soprattutto a garanzia del contraente più debole che, nella generalità dei casi, è il cliente della banca.

Vi può essere, in verità, l'eccezione che conferma la regola, e cioè il caso del grande gruppo industriale e/o finanziario che spunta condizioni di tassi più favorevoli che non il *prime rate* e remunerazioni di depositi di elevata quantità a saggi nettamente superiore a quelli medi. Ma è del tutto chiaro che sul conto economico dell'impresa bancaria tali condizioni sono fatte pagare alla grande massa dei depositanti e degli utilizzatori, ed è per la loro tutela che le proposte di legge sono state presentate.

Vi è, in primo luogo, una questione preliminare, cioè se l'intervento legislativo sia necessario e se non sarebbe invece preferibile affidarsi a meccanismi di autoregolamentazione che, per la verità, l'Associazione bancaria italiana ha cominciato a porre in essere.

Il legislatore è divenuto via via più sensibile alle accuse di dirigismo e di burocratismo che un certo eccesso di attività legislativa ha lasciato intravedere. E tuttavia, anche i primi timidi passi dell'ABI sono stati prodotti proprio dagli effetti della discussione in sede parlamentare; in buona sostanza, il relatore ritiene che le resistenze delle singole banche siano troppo forti anche per l'ABI.

Senza la regolamentazione, si resterà in una giungla di trattamenti che speculano su ignari risparmiatori e su utilizzatori che si trovano in tale stato di necessità, da non poter fruire della benché minima tutela.

Un corretto ed armonico andamento del mercato può essere favorito dalla legge per la trasparenza: ciò riguarda le operazioni attive e passive per le banche, per l'attività di raccolta e di impiego degli istituti e sezioni di credito speciale, per i servizi accessori o autonomi rispetto all'erogazione del credito.

Le proposte di legge oggi in discussione muovono, secondo le indicazioni suggerite dal professor Minervini, dalle operazioni attive per precisare il costo complessivo del credito e, rispetto alla sua erogazione, sono escluse le commissioni e le spese per i servizi bancari autonomi.

Nella proposta di legge n. 467, da me presentata, ho ritenuto utile precisare che quando i servizi bancari sono collegati all'erogazione o all'utilizzazione del credito, come nel caso della commissione di massimo scoperto, per ciascuna commissione o spesa deve essere indicato il titolo che la giustifica ed il suo esatto ammontare. Essa prevede, inoltre, che il costo complessivo del credito sia approvato per iscritto dal beneficiario e ciò vale per qualsiasi ulteriore variazione sfavorevole, mentre deve dichiararsi la nullità delle clausole che rinviano agli usi.

Sicuramente bisogna tener conto delle difficoltà che nascono da valutazioni contabili effettuate *a priori*, se varia il numero delle operazioni, ma ciò non esime l'istituto competente dal dichiarare quanto costa al beneficiario la singola operazione. Si tratta di un'obiezione già sollevata in altre occasioni, ma vorrei che si chiarisse, lo ripeto, qual è il costo di una singola operazione.

Per quanto concerne le norme relative alle operazioni passive, il provvedimento n. 520, di cui l'onorevole Visco è il primo firmatario, prevede che il saggio di interesse che la banca deve corrispondere non possa essere inferiore a quello legale. Ho ritenuto più utile prevedere nella mia proposta di legge che gl'interessi siano

dovuti in misura pari al saggio legale e determinati per iscritto il giorno della conclusione del contratto; che, altrimenti, gl'interessi da corrispondere siano pari al tasso ufficiale di sconto; che, inoltre, nel caso in cui la banca rilasci un libretto di deposito, il saggio di interesse convenuto debba essere annotato sul libretto.

L'articolo 5 della mia proposta di legge specifica che, in occasione della sottoscrizione di prestiti obbligazionari o dell'acquisto di certificati di deposito, gli istituti e le sezioni di credito speciale debbono indicare il rendimento effettivo dei titoli sottoscritti, precisando sia le eventuali commissioni e spese inerenti, sia i parametri in base ai quali il tasso di rendimento dei titoli sottoscritti può variare in senso sfavorevole al sottoscrittore.

Si propone, inoltre, che i versamenti in contante, oppure mediante assegni circolari sui conti correnti per corrispondenza e sui libretti di deposito, debbano essere accreditati con la stessa valuta della data del relativo versamento; che gli interessi sui depositi di danaro presso banche debbano essere conteggiati con valuta dal giorno in cui è stato effettuato il versamento e corrisposti fino a quello del prelevamento.

Per ciò che riguarda le operazioni accessorie, si precisa che l'efficacia di clausole relative alle provvigioni, commissioni, spese e costi eventuali, sono valide solo se l'utente le abbia approvate per iscritto.

Nelle disposizioni finali di tale progetto si prevede l'obbligo per le banche, gli istituti ed i servizi di credito speciale, di esporre un avviso che contenga, oltre al testo della legge, un prospetto. Esso deve comprendere l'indicazione del costo complessivo del credito, delle commissioni, delle spese e di ogni altra somma richiesta per i servizi bancari; della misura degli interessi di mora per le operazioni attive; del tasso di interesse e delle commissioni, delle spese e di ogni altra somma richiesta, in relazione all'effettuazione del deposito di denaro o per i servizi bancari ad esso collegati, indicando per ognuna il titolo e l'ammontare delle operazioni passive. Tale prospetto deve, infine, indicare per le operazioni accessorie le spese ed ogni altra somma pretesa per l'espletamento dei principali servizi bancari offerti.

La banca è tenuta a consegnare al cliente, alla scadenza del contratto o almeno una volta all'anno, informazioni chiare e complete sul costo complessivo del credito e sugli interessi, sulla loro capitalizzazione e sulle ritenute effettuate, oltre che sulle commissioni, sulle spese e su tutte le somme richieste in pagamento. Tale informazione, resa per iscritto, deve essere spedita o comunicata entro trenta giorni dalla fine dell'anno solare.

Per quanto riguarda le operazioni di conto corrente, la banca deve informarne il cliente almeno una volta al mese (sembra, comunque, che a ciò non provveda neanche l'agenzia presso la Camera dei deputati).

La proposta di legge n. 467 prevede, infine, che la Banca d'Italia emani le necessarie istruzioni applicative, al fine di assicurare uniformità di trattamento del sistema.

Onorevoli colleghi, il bollettino della Banca d'Italia riferisce che a fine 1986 il costo medio di un prestito era del 13,59 per cento in Lombardia; del 16,37 in Sicilia e del 16,98 in Calabria. Per i piccoli prestiti fino a 100 milioni il costo medio era del 15,31 per cento in Piemonte, mentre in Basilicata alcuni sportelli bancari hanno richiesto il 21,46 per cento!

Il pieno diritto di stabilimento delle banche di paesi della CEE in altri paesi della Comunità non renderà più possibile questa situazione, spesso fondata su risparmiatori ignari dei loro diritti e su deboli condizioni contrattuali, derivanti dalla scarsa concorrenza.

Senza alcun dubbio, l'operazione-trasparenza deve riguardare anche gl'intermediari finanziari non bancari ed essere esplicitamente prevista nelle autorizzazioni, soprattutto tenendo conto del fatto che tali operatori finanziari non sono sottoposti alla vigilanza della Banca cen-

trale. Infatti, proprio al fine di evitare ulteriori distorsioni alla concorrenza, è necessario che la normativa di cui discutiamo valga anche per soggetti diversi dalle aziende di credito. Tale preoccupazione, rappresentataci dall'ABI nella precedente legislatura, appare al legislatore pienamente fondata ed è del resto uno dei presupposti della direttiva CEE già citata.

Meno fondate appaiono, invece, quelle obiezioni che temono la burocratizzazione di tale attività e gli ostacoli che la normativa proposta potrebbe creare alle velocità delle operazioni: per la verità, le possibilità di comunicazione in tempo reale sono oggi accresciute dai moderni mezzi telematici e sarebbe, semmai, più opportuno verificare la qualità del programma inserito nel calcolatore, poiché non ci si può rassegnare ad accettare che non siano inviate comunicazioni scritte adducendo a pretesto che il servizio postale non funziona adeguatamente. Si tratterà di farlo funzionare meglio ed evitare, quindi, di scaricare sul servizio pubblico l'inefficienza delle aziende di credito. Desidero precisare ancora che tali forme di contratto sono esplicitamente previste dalle direttive comunitarie.

Si tratta di stabilire condizioni minime di equilibrio fra i contraenti forti e quelli deboli che, ingenerando maggiore fiducia, potrebbero facilitare la raccolta del risparmio nonché l'esercizio del credito, rendendo sostanzialmente più efficiente e moderno il sistema bancario.

Certamente pesano (e peseranno) su questa discussione condizioni generali di anomalia del sistema economico italiano. Mi riferisco, in particolare, alla giungla delle aliquote sui redditi da capitale, che provoca distorsioni nell'allocazione delle risorse, con vere e proprie condizioni di favore rispetto ad affidamenti diversi dal deposito bancario.

Per tali ragioni, ritengo che il ritardo della nostra legislazione verso i consumatori in generale ed i risparmiatori e gli utilizzatori del credito in particolare, debba essere recuperato. Peraltro, l'autoregolamentazione ha incontrato ostacoli superabili soltanto con il provvedimento legislativo. Si rendono, comunque, necessarie audizioni in tempi brevissimi e certi del governatore della Banca d'Italia e di rappresentanti sia dell'Associazione bancaria italiana, sia del movimento dei consumatori.

Consentitemi di citare il caso, veramente curioso - che ha formato oggetto di notizie giornalistiche e di un'interrogazione parlamentare - riguardante il sistema di calcolo degli interessi, recentemente denunciato dall'associazione nata a difesa degli utenti del servizio bancario, finanziario, postale ed assicurativo. Secondo tale sistema la durata dell'anno è maggiore se l'istituto di credito deve incassare, ma è minore se deve pagare. Infatti, gl'interessi passivi per le banche sono calcolati sull'anno gregoriano di 365 giorni, mentre quelli attivi sono computati sull'anno commerciale di 360 giorni: in questo caso, evidentemente, non agisce solo la forbice tra tassi passivi ed attivi, ma addirittura cambia il divisore!

È già accaduto duecento anni fa che, per superare l'*ancien régime*, si arrivasse anche a cambiare il calendario. Oggi, invece, meno prosaicamente e più semplicemente, basterebbe non utilizzare un calendario diverso a sfavore del contraente più debole; ma ormai la riforma di questo *ancien régime* è davvero ineludibile.

In conclusione, signor presidente, chiedo di poter allegare alla relazione, considerandole parti costitutive di essa, la direttiva n. 87/102 del Consiglio delle Comunità europee del 22 dicembre 1986, relativa al riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo; una sintesi della legge sulla trasparenza dei costi inerenti alla concessione del credito negli Stati Uniti d'America e la disciplina generale delle condizioni di contratto standardizzate, in vigore nella Repubblica federale tedesca.

Desiderò ricordare per ultimo, ma non in ordine di importanza, l'autorevole richiamo del governatore della Banca d'Italia nella sua recente relazione del 31 maggio 1988, il quale ha particolarmente

insistito sulle iniziative volte a promuovere la trasparenza come mezzo utile a conseguire, tra l'altro, una maggiore efficienza. Lo schema dettagliato ed uniforme relativamente all'estratto conto, la definizione di norme di pubblicità secondo analoghi schemi chiari ed uniformi, basati su codici di autoregolamentazione, appaiono al governatore preferibili rispetto a discipline impositive. Egli stesso, tuttavia, correttamente ricorda la direttiva (di seguito qui allegata) in materia di credito al consumo da recepire nel diritto italiano entro il 1989.

Credo che i tempi a nostra disposizione siano effettivamente brevi; dobbiamo comunque impegnarci per approvare il provvedimento, che deve riguardare tutti i soggetti finanziatori, bancari e non, affinché l'unificazione del mercato si realizzi anche in materia di garanzie per i risparmiatori ed utilizzatori del credito.

PRESIDENTE. Prendo atto della richiesta del relatore di considerare la direttiva n. 87/102 del Consiglio delle Comunità europee del 22 dicembre 1986, la sintesi della legge sulla trasparenza dei costi inerenti alla concessione del credito negli Stati Uniti d'America e la disciplina generale delle condizioni di contratto standardizzate in vigore nella Repubblica federale tedesca come parte integrante della relazione. Ritengo che tale richiesta possa essere accolta.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Ringraziando il sottosegretario di Stato per il tesoro, onorevole Pujia, per aver consentito l'inizio della discussione in sede legislativa delle proposte di legge concernenti la trasparenza nelle operazioni bancarie, rinvio, secondo quanto precedentemente concordato, il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 11,20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

PAGINA BIANCA

ALLEGATI

PAGINA BIANCA

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1986

relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo

(87/102/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che esistono notevoli divergenze nelle legislazioni degli Stati membri in materia di credito al consumo;

considerando che le divergenze tra le legislazioni possono provocare distorsioni di concorrenza fra creditori nel mercato comune;

considerando che queste stesse divergenze limitano la possibilità del consumatore di ottenere un credito in altri Stati membri; che esse influiscono sul volume e sulla natura dei crediti richiesti, nonché sull'acquisto di beni e servizi;

considerando che pertanto tali divergenze incidono sulla libera circolazione delle merci e dei servizi che il consumatore potrebbe ottenere a credito e ostacolano quindi direttamente il funzionamento del mercato comune.

considerando che, a motivo dell'aumento del volume del credito concesso ai consumatori nella Comunità, l'istituzione di un mercato comune del credito al consumo gioverebbe in egual misura ai consumatori, ai creditori, ai produttori, ai commercianti all'ingrosso e al dettaglio di beni e ai fornitori di servizi;

considerando che i programmi della Comunità economica europea per una politica di protezione e d'informazione del consumatore (4) prevedono in particolare che il consumatore deve essere protetto contro condizioni abusive di credito e che è opportuno armonizzare in via prioritaria le condizioni generali relative al credito al consumo;

considerando che le divergenze tra legislazioni e prassi si traducono, per quanto attiene al credito al consumo, in una tutela diseguale del consumatore nei vari Stati membri;

considerando che le forme di credito offerte ai consumatori e utilizzate da questi sono cambiate notevolmente negli ultimi anni; che nuove forme di credito al consumo sono state predisposte e sono in continua evoluzione;

considerando che il consumatore deve ricevere adeguate informazioni sulle condizioni e sul costo del credito e sugli obblighi contratti; che queste informazioni devono concernere, tra l'altro, il tasso annuo degli oneri inerenti al credito o, in mancanza di questo, l'importo totale che il consumatore deve pagare per il credito; considerando che in attesa di una decisione su un metodo o metodi comunitari di calcolo del tasso annuo degli oneri, gli Stati membri dovrebbero poter continuare a seguire gli attuali metodi o prassi per il calcolo di detto tasso o, in mancanza di questi, dovrebbero adottare disposizioni volte a indicare il costo totale del credito per il consumatore;

considerando che spesso le condizioni contrattuali possono essere svantaggiose per il consumatore; che si può ottenere una migliore protezione del consumatore prescrivendo determinate condizioni da applicare a tutte le forme di credito;

considerando che, data la natura specifica di taluni contratti di credito e tipi di transazione, questi contratti o transazioni dovrebbero essere del tutto o in parte esclusi dal campo d'applicazione della direttiva;

considerando che dovrebbe essere possibile per gli Stati membri, in consultazione con la Commissione, esentare dalla direttiva alcune forme di credito di carattere non commerciale concesso a particolari condizioni;

considerando che le pratiche esistenti in alcuni Stati membri per quanto riguarda gli atti autentici redatti dinnanzi ad un notaio o a un giudice sono tali da rendere superflua in questi casi l'applicazione di talune disposizioni della presente direttiva; che pertanto dovrebbe essere possibile per gli Stati membri esentare tali atti dalle disposizioni in questione;

considerando che i contratti di credito relativi a somme molto elevate tendono a differire dalle normali transazioni di credito al consumo; che l'applicazione delle disposizioni della presente direttiva a contratti relativi a importi molto modesti potrebbe comportare eccessivi oneri amministrativi sia per i consumatori che per i creditori; che pertanto i contratti per importi superiori o inferiori a determinati limiti finanziari dovrebbero essere esclusi dalla direttiva;

(1) GU n. C 80 del 27. 3. 1979, pag. 4, e GU n. C 183 del 10. 7. 1984, pag. 4.
(2) GU n. C 242 del 12. 9. 1983, pag. 10.
(3) GU n. C 113 del 7. 5. 1980, pag. 22.
(4) GU n. C 92 del 25. 4. 1975, pag. 1, e GU n. C 133 del 3. 6. 1981, pag. 1.

considerando che l'indicazione dei costi del credito nella pubblicità e negli uffici commerciali del creditore o dell'intermediario può facilitare al consumatore il confronto fra più offerte;

considerando che la tutela del consumatore viene ulteriormente migliorata ove i contratti di credito siano stipulati per iscritto e contengano determinate indicazioni minime sulle condizioni contrattuali;

considerando che in caso di crediti concessi per l'acquisizione di beni, gli Stati membri dovrebbero stabilire le condizioni alle quali il bene può essere recuperato, in particolare quando il consumatore non abbia dato il suo consenso; che, al momento del recupero, in conteggi tra le parti dovrebbero essere stabiliti in modo che il recupero non comporti un ingiustificato arrichimento;

considerando che al consumatore deve essere concessa la facoltà di adempiere anticipatamente ai suoi obblighi; che, in tal caso, deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito;

considerando che, nel caso di cessione dei diritti acquisiti dal creditore in forza di un contratto di credito, la posizione del consumatore non deve diventare più debole;

considerando che gli Stati membri che consentono l'uso, da parte del consumatore, di cambiali, effetti all'ordine e assegni in relazione a un contratto di credito devono assicurarsi che nell'uso di detti strumenti il consumatore sia adeguatamente protetto;

considerando che, per quanto riguarda i beni e servizi che il consumatore ha sottoscritto per contratto di acquistare a credito, il consumatore, almeno nelle circostanze sotto definite, deve godere, nei confronti del creditore, di diritti che si aggiungono ai suoi normali diritti contrattuali nei riguardi di questo e del fornitore di beni o servizi; che le circostanze di cui sopra sussistono quando tra il creditore e il fornitore di beni o servizi esiste un precedente accordo in base al quale il credito è messo da quel creditore a disposizione esclusivamente dei clienti di quel fornitore per consentire al consumatore l'acquisto di merci o di servizi da tale fornitore;

considerando che l'ECU è l'unità definita dal regolamento (CEE) n. 3180/78 (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2626/84 (2); che gli Stati membri dovrebbero entro certi limiti essere liberi di arrontondare gli importi in moneta nazionale risultanti dalla conversione degli importi espressi in ECU nella presente direttiva; che gli importi della presente direttiva dovrebbero essere riesaminati periodicamente tenendo conto dell'evoluzione economica e monetaria nella Comunità e, se necessario, riveduti;

considerando che dovranno essere adottate da parte degli Stati membri opportune misure per autorizzare le persone che lo desiderano a proporre o farsi intermediari per contratti di credito, o per ispezionare o controllare le attività delle persone che concedono crediti o si fanno intermediari per la concessione di crediti o per mettere in grado i consumatori di presentare reclamo in merito ai contratti di credito oppure alle condizioni di credito;

considerando che i contratti di credito non dovrebbero derogare, a detrimento del consumatore, alle disposizioni che danno esecuzione o che corrispondono alla presente direttiva; che tali disposizioni non dovrebbero essere eluse mediante una speciale formulazione dei contratti;

considerando che la presente direttiva è intesa a conseguire un certo grado di ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di crediti al consumo nonché un certo livello di protezione del consumatore e pertanto non dovrebbe essere escluso che gli Stati membri possano mantenere o adottare misure più severe per la protezione del consumatore nel rispetto dei loro obblighi derivanti dal trattato;

considerando che entro il 1° gennaio 1995 la Commissione dovrebbe presentare al Consiglio una relazione in merito all'attuazione della presente direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva si applica ai contratti di credito.

2. Ai sensi della presente direttiva si intende:

a) per « consumatore », la persona fisica che, per le transazioni disciplinate dalla presente direttiva, agisce per scopi che possono considerarsi estranei alla sua attività professionale;

b) per « creditore », una persona fisica o giuridica che concede un credito nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale, ovvero un gruppo di tali persone;

c) per « contratto di credito », un contratto in base al quale il creditore concede o promette di concedere al consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra analoga facilitazione finanziaria.

I contratti relativi alla prestazione continuata di un servizio, pubblico o privato, in base ai quali il consumatore ha il diritto di versare il corrispettivo per tale servizio, per la durata della fornitura, mediante pagamenti rateali, non sono considerati contratti di credito ai fini della presente direttiva;

d) per « costo totale del credito al consumatore », tutti i costi del credito compresi gli interessi e gli altri oneri direttamente connessi con il contratto di credito, determinati conformemente alle disposizioni o alle prassi esistenti o da stabilire negli Stati membri;

(1) GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1.
(2) GU n. L 247 del 16. 9. 1984, pag. 1.

e) per « tasso annuo effettivo globale », il costo globale del credito al consumatore, espresso in percentuale annua dell'ammontare del credito concesso e calcolato secondo i metodi esistenti negli Stati membri.

Articolo 2

1. La presente direttiva non si applica:

a) ai contratti di credito o di promessa di credito:

— destinati principalmente all'acquisto o alla conservazione di diritti di proprietà su un terreno o un immobile costruito o da costruirsi;

— destinati al restauro o al miglioramento di un immobile in quanto tale;

b) ai contratti di locazione purché non prevedano che il diritto di proprietà passi alla fine al locatario.

c) al credito concesso o messo a disposizione senza rimunerazione in interessi o altri oneri;

d) ai contratti di credito in base ai quali non si impone nessun interesse, a condizione che il consumatore accetti di rimborsare il credito con un pagamento unico;

e) al credito concesso da un istituto di credito o da un istituto finanziario sotto forma di apertura di credito in conto corrente, diversi dai conti coperti da una carta di credito.

A siffatti crediti si applicano tuttavia le disposizioni dell'articolo 6;

f) ai contratti di credito per importi inferiori a 200 ECU o superiori a 20 000 ECU;

g) ai contratti di credito in base ai quali il consumatore è tenuto a rimborsare il credito:

— o entro un periodo non superiore a tre mesi;

— oppure in non più di quattro pagamenti rateali entro un periodo non superiore a dodici mesi.

2. Uno Stato membro può, in consultazione con la Commissione, esentare dall'applicazione della presente direttiva alcuni tipi di credito:

— concessi a tassi effettivi globali inferiori a quelli prevalenti sul mercato e

— che non vengono offerti al pubblico in genere.

3. Le disposizioni dell'articolo 4 e degli articoli da 6 a 12 non si applicano ai contratti di credito o di promessa di credito garantiti da ipoteca su proprietà immobiliare, sempreché questi non siano già esclusi dalla direttiva ai sensi del paragrafo 1, lettera a), del presente articolo.

4. Gli Stati membri possono esentare dalle disposizioni degli articoli da 6 a 12 i contratti di credito sotto forma di atto autentico firmato dinanzi ad un notaio o a un giudice.

Articolo 3

Fatte salve le disposizioni della direttiva 84/450/CEE del Consiglio, del 10 settembre 1984, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità ingannevole (1), nonché le norme e i principi applicabili alla pubblicità sleale, nella pubblicità o nelle offerte esposte negli uffici commerciali e con cui una persona dichiari la propria disponibilità a concedere un credito o a farsi intermediaria per la conclusione di contratti di credito e indichi il tasso di interesse o altre cifre riguardanti il costo del credito, deve essere citato anche, espresso in percentuale, il tasso annuo effettivo globale, eventualmente mediante un esempio tipico se non è possibile avvalersi di altre modalità.

Articolo 4

1. I contratti di credito deveno essere conclusi per iscritto. Il consumatore deve ricevere un esemplare del contratto scritto.

2. Il documento scritto deve contenere:

a) un'indicazione del tasso annuo effettivo globale, espresso in percentuale;

b) un'indicazione delle condizioni secondo cui il tasso annuo effettivo globale può essere modificato.

Qualora non sia possibile indicare il tasso annuo effettivo globale espresso in percentuale, saranno fornite al consumatore adeguate informazioni nel documento scritto. Tali informazioni devono almeno comprendere le informazioni previste all'articolo 6, paragrafo 1, secondo trattino.

3. Il documento scritto deve inoltre comprendere gli altri elementi essenziali del contratto.

A titolo d'esempio, nell'allegato della presente direttiva figura un elenco di elementi di cui gli Stati membri possono imporre l'inclusione obbligatoria nel contratto scritto in quanto essenziali.

Articolo 5

In deroga all'articolo 3 e all'articolo 4, paragrafo 2, e in attesa di una decisione sull'introduzione di un metodo o di metodi comunitari per il calcolo del tasso annuo effettivo globale, gli Stati membri che al momento della notifica della presente direttiva non esigono l'indicazione di tale tasso o non hanno un metodo fisso per il suo calcolo devono prescrivere almeno che al consumatore sia indicato il costo totale del credito.

Articolo 6

1. Nonostante l'esclusione prevista all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), in caso di accordo tra un istituto di credito o una istituzione finanziaria e un consumatore sulla concessione di crediti sotto forma di anticipi su conto corrente che non sia il conto di una carta di credito, il consumatore deve essere informato al momento o prima della conclusione del contratto:

— dell'eventuale massimale del credito;

— del tasso di interesse annuo e degli oneri applicabili dal momento della conclusione del contratto e delle condizioni a cui essi potranno essere modificati;

— delle modalità secondo cui è ammessa la risoluzione del contratto.

(1) GU n. L 250 del 19. 9. 1984, pag. 17.

Queste informazioni devono essere confermate per iscritto.

2. Inoltre, nel corso del contratto di credito, il consumatore dev'essere informato di qualsiasi modifica del tasso d'interesse annuo o delle spese applicabili, al momento in cui essa entra in vigore. Tale notifica può aver luogo a mezzo di un estratto conto o in ogni altro modo accettabile per gli Stati membri.

3. Negli Stati membri in cui è ammessa la pratica della tacita accettazione degli scoperti, lo Stato deve garantire che il consumatore sia informato del tasso di interesse annuo e delle relative spese nonché di qualsiasi modifica di queste ultime, ove lo scoperto si prolunghi oltre tre mesi.

Articolo 7

In caso di crediti concessi per l'acquisizione di beni, gli Stati membri stabiliscono le condizioni alle quali il bene può essere recuperato, in particolare quando il consumatore non abbia dato il suo consenso. Essi curano inoltre che, quando il creditore rientra in possesso del bene, i conteggi tra le parti siano stabiliti in modo che tale recupero non comporti un ingiustificato arricchimento.

Articolo 8

Il consumatore deve avere la facoltà di adempiere in via anticipata gli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, in conformità alle disposizioni degli Stati membri, egli deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito.

Articolo 9

Se i diritti del creditore derivanti da un contratto di credito sono ceduti a un terzo, il consumatore deve avere la facoltà di far valere nei confronti del terzo le eccezioni ed i mezzi di difesa che poteva far valere nei confronti del creditore originario, ivi compreso il diritto alla compensazione ove questo sia ammesso nello Stato membro in questione.

Articolo 10

Gli Stati membri che, relativamente ai contratti di credito, permettono al consumatore di:

a) effettuare un pagamento con titoli cambiari, compresi i vaglia cambiari,

b) offrire garanzie mediante titoli cambiari, compresi i vaglia cambiari ed assegni bancari,

provvedono affinché il consumatore sia adeguatamente protetto in tale uso di questi strumenti.

Articolo 11

1. Gli Stati membri provvedono affinché l'esistenza di un contratto di credito non pregiudichi in alcun modo i diritti del consumatore nei confronti del fornitore di beni o di servizi acquisiti in base a tale contratto qualora i beni o servizi non siano forniti o non siano comunque conformi al contratto di fornitura.

2. Quando:

a) per l'acquisto di beni o la fornitura di servizi il consumatore conclude un contratto di credito con una persona diversa dal fornitore, e

b) tra il creditore e il fornitore dei beni o dei servizi esiste un precedente accordo in base al quale il credito è messo esclusivamente da quel creditore a disposizione dei clienti di quel fornitore per l'acquisto di merci o di servizi di tale fornitore, e

c) il consumatore di cui alla lettera a) ottiene il credito in conformità al precedente accordo, e

d) i beni o i servizi considerati dal contratto di credito non sono forniti o sono forniti soltanto in parte, o non sono conformi al relativo contratto di fornitura, e

e) il consumatore ha proceduto contro il fornitore, ma non ha ottenuto la soddisfazione cui aveva diritto,

il consumatore ha il diritto di procedere contro il creditore.

Gli Stati membri stabiliranno entro quali limiti e a quali condizioni il diritto è esercitabile.

3. Il paragrafo 2 non è applicabile quando la singola operazione è di un valore inferiore a un importo pari a 200 ECU.

Articolo 12

1. Gli Stati membri:

a) provvedono affinché le persone che desiderano proporre o farsi intermediarie per contratti di credito ottengano un'autorizzazione ufficiale in tal senso, o specificamente o in quanto fornitori di beni e di servizi, oppure

b) provvedono affinché l'attività delle persone che concedono crediti o si fanno intermediarie per la concessione di crediti sia soggetta all'ispezione o al controllo di un'istituzione o di un'autorità, oppure

c) incoraggiano la creazione di appropriati organismi atti a ricevere i reclami in merito ai contratti di credito oppure alle condizioni di credito e a fornire ai consumatori informazioni o consigli al riguardo.

2. Gli Stati membri possono prevedere che l'autorizzazione di cui al paragrafo 1, lettera a), non sia necessaria quando le persone che propongono o si fanno intermediarie per la conclusione di contratti di credito rispondono alla definizione di cui all'articolo 1 della prima direttiva del Consiglio, del 12 dicembre 1977, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio (1), e sono autorizzate conformemente alle disposizioni di tale direttiva.

(1) GU n. L 322 del 17. 12. 1977, pag. 30.

Se le persone che concedono crediti o si fanno intermediarie per la concessione di crediti sono state autorizzate, sia in modo specifico tanto ai sensi del paragrafo 1, lettera a), quanto in base alle disposizioni della direttiva sopra menzionata, ma quest'ultima autorizzazione è in seguito revocata, l'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione specifica di concedere crediti, di cui al paragrafo 1, lettera a), viene informata e decide se le persone in questione possono continuare a concedere crediti o a farsi intermediarie per la concessione di crediti oppure se l'autorizzazione specifica rilasciata in base al paragrafo 1, lettera a), debba essere revocata.

Articolo 13

1. Ai sensi della presente direttiva, l'ECU è l'unità definita dal regolamento (CEE) n. 3180/78, modificato dal regolamento (CEE) n. 2626/84. Il controvalore in moneta nazionale è inizialmente quello applicabile il giorno dell'adozione della presente direttiva.

Gli Stati membri possono arrotondare gli importi in moneta nazionale risultanti dalla conversione degli importi espressi in ECU purché tale arrotondamento non superi 10 ECU.

2. Il Consiglio, su proposta della Commissione, procede ogni cinque anni e per la prima volta nel 1995 all'esame e, se del caso, alla revisione degli importi della presente direttiva, tenendo conto dell'evoluzione economica e monetaria nella Comunità.

Articolo 14

1. Gli Stati membri provvedono affinché i contratti di credito non deroghino, a detrimento del consumatore, alle disposizioni del diritto nazionale che danno esecuzione o che corrispondono alla presente direttiva.

2. Gli Stati membri adottano inoltre le misure necessarie per impedire che le norme emanate in applicazione della presente direttiva siano eluse mediante una speciale formulazione dei contratti e in particolare attraverso la distribuzione dell'importo del credito in più contratti.

Articolo 15

La presente direttiva non impedisce agli Stati membri di mantenere o adottare disposizioni più rigorose a tutela dei consumatori, fermi restando gli obblighi previsti dal trattato.

Articolo 16

1. Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva non oltre il 1° gennaio 1990 e ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 17

Entro il 1° gennaio 1995 la Commissione presenta una relazione al Consiglio in merito all'attuazione della presente direttiva.

Articolo 18

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. SHAW

PAGINA BIANCA

LEGGE SULLA TRASPARENZA DEI COSTI INERENTI ALLA CONCESSIONE DEL CREDITO VIGENTE NEGLI STATI UNITI D'AMERICA

L'offerta di credito negli Stati Uniti è regolata da un corpus di leggi che vanno -con locuzione colloquiale- sotto il nome di Truth in Lending (veridicità nei prestiti), in vigore dal 1° giugno 1969.

Il credito può essere offerto (o prorogato) principalmente per fini "personali o domestici" come recita il preambolo della legge, donde si evince l'intento di proteggere le fasce dell'utenza più modesta, a cui deve essere inequivocabilmente chiarito ogni aspetto dell'onere conseguente alla concessione del credito (come si vedrà più avanti, le operazioni creditizie più cospicue sono esentate dagli adempimenti della legge qui illustrata).

Le norme applicative della legge sono contenute nella cosiddetta "Regulation Z", elaborata dal Board of Governors della Riserva Federale. Essa puntualizza con estrema precisione tutti gli adempimenti relativi alla concessione del credito, con particolare riguardo a quel complesso di spese aggiuntive che gravano sul beneficiario del credito e che vengono così definite: "Gli oneri accessori (finance charge) costituiscono il costo del credito rappresentato in dollari. Essi sono comprensivi di ogni addebito dovuto, direttamente o indirettamente, dal contraente e imposto, direttamente o indirettamente, dal creditore a titolo incidentale, ovvero su una condizione per l'estensione del credito. Essi non sono comprensivi degli oneri dovuti in caso di analoga operazione per contanti."

I tipi di oneri accessori sono riassunti nelle seguenti voci:

(1) interessi, differenziale dei prezzi nella dimensione temporale, e somme dovute in base ad un sistema di oneri aggiuntivi del tipo add-on (acquisto di vari beni con patto di riservato dominio ma con versamento di anticipo soltanto sul primo di tali beni) o con sistemi di sconto;

(2) maggiori oneri per servizi, operazioni, attività e pagamenti rateali, compresi quelli imposti sui conti correnti nella

misura in cui l'addebito supera quello di conti analoghi che non configurano un aspetto creditizio;

(3) Punti, diritti sul prestito, parcelle per mediazione e simili;

(4) Parcelle per rapporti relativi a valutazioni, indagini e credito;

(5) Premi o altri oneri per garanzie o assicurazione a copertura del credito in caso di mancata restituzione;

(6) Oneri imposti al creditore da terzi per l'acquisto o la accettazione dell'obbligo del titolare del credito, qualora ad esso spetti versare gli oneri in contanti a titolo aggiuntivo nei confronti dell'obbligo, ovvero in detrazione sui proventi dell'obbligo stesso;

(7) Premi o altri oneri assicurativi, per la durata del credito, contro incidenti, malattie o perdita di reddito, sottoscritti all'atto della stipulazione del contratto di credito;

(8) Premi o altri oneri assicurativi contro la perdita o i danni alla proprietà, ovvero a copertura della responsabilità derivante dal possesso o dall'uso di proprietà, sottoscritti all'atto della stipulazione del contratto di credito;

(9) Sconti concessi per sollecitare pagamenti con mezzi diversi dall'impiego del credito.

Non sono compresi nel quadro del finance charge (e quindi sono fatti gravare a parte) altri oneri, quali i diritti fissi per la domanda di credito, gli oneri per versamenti ritardati, per operazioni assicurate con cambiali ipotecarie, e via dicendo.

Anche i premi assicurativi di cui al precedente punto 7 possono essere considerati al difuori del finance charge quando la copertura assicurativa non sia richiesta dal creditore, ovvero quando essa copra un periodo inferiore alla durata dell'operazione, o infine, nel caso in cui il titolare del credito faccia richiesta scritta di assicurazione.

I premi assicurativi contro la perdita o i danni alla proprietà (di cui al precedente punto 8) possono essere esclusi dal finance charge se la copertura è garantita da un ente scelto dal titolare del credito (salvo opposizione, per cause ragionevoli, del creditore) ovvero qualora venga effettuata dal creditore, previa dichiarazione esplicita del premio di copertura iniziale.

Il credito viene distinto in open-end credit (credito aperto) e closed-end credit (credito chiuso). Per open-end credit si intende un credito prorogabile in base ad un piano nel quale il creditore prevede, ragionevolmente, ripetute operazioni, ha facoltà di imporre, di tempo in tempo, un finance charge nei confronti di un saldo scoperto e in cui l'ammontare del credito che può essere esteso per la durata del piano (fino alla concorrenza fissata dal creditore) è generalmente reso disponibile nella misura in cui i saldi scoperti vengono onorati.

Le comunicazioni che il creditore è tenuto a rendere di pubblica ragione, in relazione all'open-end credit, devono essere fatte per iscritto, in maniera chiara ed esplicita, con particolare rilievo per le condizioni relative al finance charge ed al tasso percentuale annuo, prima dell'inizio della operazione di avvio del piano.

Nella dichiarazione iniziale, il creditore è tenuto ad illustrare al cliente, usando una terminologia coerente con quella che sarà poi impiegata nell'estratto-conto, ciascuna delle seguenti voci:

(a) finance charge, e condizioni alle quali i relativi oneri saranno imposti, fornendo la spiegazione dei modi di determinazione dei medesimi, mediante una dichiarazione dalla quale risulti l'epoca in cui comincia a maturare il finance charge, con la precisazione dell'eventuale esistenza di un periodo di tempo entro cui un credito prorogato può esser restituito senza dover corrispondere alcun onere aggiuntivo. Sussiste altresì l'obbligo di chiarire la cadenza di ciascun tasso periodico che possa essere usato per il calcolo del finance charge, della serie dei saldi cui esso si riferisce, e del corrispondente tasso percentuale annuo (nel

caso in cui venga offerto un piano di credito a tasso variabile, dovranno anche essere precisate le circostanze in cui il tasso possa variare, i limiti dell'aumento e le conseguenze che ne derivano). E' altresì richiesta la illustrazione del metodo impiegato per stabilire il saldo in base al quale può esser calcolato il finance charge, nonché del modo in cui verrà determinato l'ammontare di esso, con la descrizione anche del sistema di calcolo di un finance charge diverso dal tasso periodico;

(b) altri addebiti: ammontare di addebiti diversi dal finance charge, che possano essere imposti nel quadro del piano;

(c) Interessi sulla garanzia: acquisizione o intenzione di acquisizione, da parte del creditore, di un interesse sulla proprietà acquistata in base al piano, o su altra proprietà da identificare specificamente o per tipo;

(d) Dichiarazione dei diritti di fatturazione: indicazione dei diritti del cliente e dei doveri del creditore in caso di errata fatturazione.

Il creditore è poi tenuto ad inviare al titolare del credito, un estratto-conto periodico, dal quale deve risultare -tra l'altro- quanto appresso: (a) il saldo dovuto all'inizio del periodo di fatturazione; (b) l'indicazione di ciascuna operazione di credito; (c) gli addebiti sul conto nel corso del periodo di fatturazione, con indicazione dell'ammontare e della data (quest'ultima è superflua nei casi in cui non risultino ritardi nel pagamento del finance charge o di altri oneri); (d) i tassi periodici usati per il calcolo del finance charge, della serie di saldi cui si riferisce, e del corrispondente tasso percentuale annuo; (e) l'ammontare del saldo a cui è stato applicato il tasso periodico e spiegazione del modo in cui il saldo è stato determinato; (f) l'ammontare del finance charge addebitato o aggiunto al conto nel corso del periodo di fatturazione. Gli elementi costitutivi del finance charge devono essere indicati uno per uno; (g) il tasso percentuale annuo,

cioè la misura del costo del credito, espresso con tasso annuale, nel caso di imposizione di un finance charge relativo ad un periodo di fatturazione (la Regulation Z prevede norme dettagliate per la determinazione del tasso percentuale annuo, con un margine ristretto di errore di calcolo, commesso in buona fede, in misura pari ad 1/8 di punto percentuale in più o in meno del giusto. Essa prevede numerosi tipi di "errori"; di fatturazione nei casi di estensione del credito; di addebito o di accredito; di sviste contabili; di mancato invio della dichiarazione periodica, e via dicendo).

La legge indica anche i motivi, le condizioni e i limiti per il recesso del titolare del credito nel caso di un piano di credito che comporti una garanzia a carico della prima casa dell'obbligato. Questi potrà esercitare tale diritto entro la mezzanotte del terzo giorno utile successivo al ricevimento della notifica del piano, o dell'estensione del credito in base al piano, o dell'iscrizione di un interesse alla sicurezza del credito, o infine in presenza di un altro interesse volto ad assicurare un piano in atto. In mancanza di tali notifiche il diritto di recesso è garantito per tre anni dal momento in cui è maturato il diritto stesso.

Per quel che concerne il credito chiuso (la legge definisce il closed-end credit meramente quale "credito che non è un open-end credit", come sopra descritto, indicando nel termine generico di "credito" il "diritto di differire il pagamento di un debito o di contrarre un debito differendone il pagamento"), le comunicazioni del creditore devono essere altrettanto perspicue e di immediata comprensione quanto quelle dell'open-end credit, e devono essere rese note prima dell'assunzione di ogni impegno. Le comunicazioni devono: rispecchiare i termini dell'obbligo giuridico tra le parti (la Regulation Z precisa anche le situazioni di minor rilevanza di cui è possibile omettere l'indicazione nelle comunicazioni); precisare l'ammontare del credito concesso, del contante corrisposto, o dell'addebito di eventuali somme versate a terzi per conto del titolare del credito, dell'ammontare del finance charge

prepagato. Deve essere altresì precisato l'ammontare del tasso percentuale annuo del costo del credito, con l'indicazione delle circostanze in cui esso potrebbe aumentare (qualora il credito sia a tasso variabile), dei limiti e degli effetti di tale aumento, nonché con la esemplificazione dei termini di pagamento conseguenti all'aumento stesso. Occorre inoltre precisare: il calendario delle scadenze per il rimborso del credito; l'ammontare complessivo della cifra che risulterà versata alla conclusione del rimborso; il "prezzo totale di vendita" , con l'ammontare dell'acquisto a credito; eventuali penalità o sconti,in caso di prepagamento, in relazione agli oneri accessori; le modalità relative ai ritardi nei pagamenti; la imposizione di interessi assicurativi da parte del creditore sulla proprietà acquistata; l'esclusione dal finance charge di altri oneri dovuti in forza di altre leggi; i riferimenti al contratto per quanto concerne il mancato pagamento, le inadempienze, il diritto di anticipare la scadenza dell'obbligo, sconti o penalità a seguito di prepagamento; nel caso di un'operazione ipotecaria, l'indicazione se ad un successivo acquirente del fabbricato sia consentito di subentrare nell'obbligo residuo, alle stesse condizioni; la eventuale richiesta di deposito quale condizione dell'operazione specifica, da cui risulti che il tasso percentuale annuo non incide ai fini del deposito.

Il creditore è anche tenuto a render note le condizioni per il "rifinanziamento", intendendosi con tale termine una nuova operazione che richiede nuove precisazioni per il medesimo utente del credito. In tal caso occorrerà precisare la parte dovuta di finance charge non riscossa e non accreditata all'obbligazione in atto. (la Regulation Z prevede anche i casi in cui non è lecito parlare di "rifinanziamento").

La legge precisa il concetto di "assunzione", cioè il caso in cui il creditore concordi espressamente, con un subentrante nell'obbligo, di accettarlo quale obbligato primario in una operazione

ipotecaria in atto. Prima di tale intesa, il creditore è tenuto a fare ulteriori precisazioni al subentrante, a proposito dell'obbligo residuo.

La legge prevede anche il metodo di computo e fissa le tabelle relative, ai fini della determinazione del tasso percentuale annuo.

Per quel che concerne il diritto di recesso, nel caso dell'accensione di un interesse sulla prima casa dell'obbligato, valgono norme analoghe a quelle disposte nel caso di un open-credit.

Il creditore è tenuto a conservare la documentazione atta a dimostrare l'osservanza delle norme fissate dalla Regulation Z, per un periodo di due anni successivamente alla scadenza fissata dalla legge per le comunicazioni sull'offerta di credito, o alle operazioni esperite al riguardo. Le autorità amministrative preposte all'osservanza della legge hanno facoltà di disporre che le pratiche vengano conservate per un più lungo periodo, ritenuto necessario ai fini dell'assolvimento delle loro mansioni. Esse avranno in qualsiasi momento il diritto di accesso alle pratiche stesse per le operazioni di verifica.

Il creditore è tenuto ad includere, nei contratti assicurati da un immobile, il tasso di interesse massimo imponibile in costanza dell'obbligo quando, nel caso di credito chiuso, il tasso percentuale annuo possa aumentare successivamente alla stipulazione del contratto ovvero, nel caso del credito aperto, esso possa aumentare in costanza del piano relativo.

Gli stati possono chiedere al Board of Governors della Riserva Federale l'omologazione di una propria legge in materia, previa presentazione di documentazione probatoria, oppure la esenzione di certe operazioni, soggette alla legislazione statale, dalla osservanza delle norme della legge in questione e della Regulation Z. Le domande, corredate della necessaria documentazione, dovranno essere inoltrate al predetto Board of Governors. Richieste e decisioni in materia dovranno esser pubblicate sul Federal Register,

tranne che il Board of Governors, non ritenga, per vari motivi, inopportuna tale pubblicazione, illustrandone le motivazioni.

Contro le violazioni delle norme di legge di cui sopra (salvo omissioni od errori involontari, soggetti a rettifica) perpetrate mediante la divulgazione di informazioni false o imprecise, ovvero mediante il ricorso a tabelle e moduli autorizzati dal Board of Governors, sui quali appaia persistentemente ridotto il tasso percentuale o per la mancata osservanza delle altre disposizioni di legge, da parte di chicchessia, sarà irrogata un'ammenda fino ad un massimo di $5.000 o la condanna fino ad un anno di reclusione, pene cumulabili.

Le norme della Regulation Z sulla trasparenza delle comunicazioni al pubblico non si applicano -tra l'altro- nei seguenti casi:

(a) crediti alle aziende commerciali, industriali e agricole siano esse persone fisiche o giuridiche (compresi gli enti governativi);

(b) crediti superiori a $25.000, non assicurati da proprietà immobiliare o da un'abitazione;

(c) crediti ai pubblici servizi;

(d) operazioni su titoli o su prodotti.

Il Board of Governors è tenuto a presentare al Congresso un rapporto annuale consuntivo sugli adempimenti assolti ai sensi di legge nel corso dell'anno. In tale sede possono anche essere formulate le proposte da esso ritenute opportune, oltre ad una valutazione della incisività dell'osservanza della legge.

DISCIPLINA GENERALE DELLE CONDIZIONI DI CONTRATTO STANDARDIZZATE VIGENTE NELLA REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA

L'Utilizzazione di condizioni generali di contratto nei rapporti con la propria clientela ha per le banche tedesche una importante tradizione. Già dal 1885, in conseguenza del rapido sviluppo dell'economia, le principali banche tedesche stabilirono condizioni generali di contratto.

Dopo la prima guerra mondiale l'adozione di condizioni generali non fu solo privilegio delle grandi banche, ma fu estesa anche alle banche regionali di modeste dimensioni.

A partire dagli anni sessanta emerse in linea generale l'esigenza di un controllo delle condizioni generali di contratto, soprattutto per temperare la inevitabile superiorità della parte redigente le condizioni generali.

Un controllo preventivo efficace fu considerato come indispensabile per la protezione del consumatore, in qualsiasi rapporto contrattuale privato, in cui venissero utilizzate forme di contrattazione standardizzate, parallelamente alla consapevolezza che tale materia non potesse essere esclusivamente affidata alla applicazione giurisprudenziale o dottrinaria, mancando nel diritto positivo una specifica disciplina.

Fu così adottata il 9.12.1976 la legge che disciplina le condizioni generali di contratto (Gesetz zur Regelung des Rechts der Allgemeinen Geschaftsbedingungen = AGBG) entrata in vigore il 1° aprile 1977, dopo accurati lavori preparatori ad opera di un'apposita Commissione di studio istituita fin dal 1972 presso il Ministero federale di giustizia.

La nuova legge regola tutti i rapporti negoziali per i quali si utilizzano condizioni generali di contratto standardizzate, posti in essere tra imprenditori e consumatori finali, mentre si esclude un'applicazione diretta delle disposizioni a condizioni generali di contratto utilizzate tra commercianti.

Sono escluse, peraltro, dall'ambito di applicazione della legge le condizioni generali di contratto adottate da persone giuridiche di

diritto pubblico, così come quelle relative all'utilizzazione di mezzi pubblici di trasporto o all'utilizzazione di servizi di interesse pubblico.

Inoltre, la legge assicura, in qualche misura, un'adeguata protezione al consumatore tedesco anche contro clausule inique di condizioni di contratto predisposte da un operatore straniero, in quanto si applica a contratti contenenti la clausola di rinvio alla normativa straniera se conclusi in seguito ad attività pubblicitarie e di marketing avvenute nella R.F.T. e se ivi il consumatore abbia manifestato la propria volontà costitutiva del contratto, avendovi domicilio o residenza abituale.

L'AGBG si compone di 30 paragrafi, suddivisi in cinque titoli, di cui il primo dedicato alle disposizioni di carattere generale. Di particolare rilievo risulta la definizione di "condizioni generali di contratto", nella quale si pone l'accento sull'utilizzazione di clausole predisposte per una pluralità di contratti, indipendentemente dalla circostanza che l'utilizzatore delle clausole ne sia anche il materiale autore.

Inoltre sono escluse dalla di condizioni generali le clausole direttamente e individualmente negoziate tra le parti, cui è riconosciuta tuttavia una prevalenza sulle condizioni generali di contratto.

Per quanto riguarda i requisiti di vincolatività delle condizioni generali di contratto, la legge stabilisce che le stesse entrano a far parte di un singolo contratto soltanto se al momento della sua conclusione il predisponente vi si richiama espressamente, nonchè permette alla controparte di prendere adeguatamente conoscenza del loro contenuto e la controparte è d'accordo sulla loro applicazione.

Sono escluse, comunque, dalle condizioni generali, le cosidette clausole "a sorpesa", cioè così estranee alla materia del contratto da esulare dalla attese di chi aderisce alle condizioni generali di contratto nel loro insieme. La disposizione è volta a proteggere il contraente, che, pur potendo, non abbia preso visione della clausola o non abbia potuto modificarla.

Inoltre, ed è questa la parte più importante della legge:

- sono dichiarate inefficaci le clausole che, in violazione dei

principi generali di buona fede, sfavoriscono in maniera sproporzionata la controparte di colui che se ne avvale. La disposizione tende ad evitare che una delle parti sia iniquamente svantaggiata dall'utilizzaziaone di clausole generali di contratto; sono dichiarate potenzialmente inefficaci quelle clausole la cui inefficacia è soggetta ad una valutazione di merito da farsi caso per caso.

Si tratta, in particolare, di quelle condizioni di contratto che stabiliscono a favore di una delle parti termini ingiustificatamente lunghi per l'esecuzione di una prestazione, la riserva di una facoltà di recesso praticamente illimitata, la facoltà di modificare l'oggetto della prestazione o di cambiarla del tutto. Sono altresì ritenute potenzialmente inefficaci quelle clausole generali in base alle quali atti ad omissioni vengono ad assumere un particolare rilievo negoziale, del tutto estraneo alla volontà della parte che li pone in essere (finzione di ricezione), nonchè i vincoli contrattuali la cui onerosità è tale, da risultare praticamente insostenibile l'ipotesi di recesso o di disdetta;

- sono dichiarate <u>assolutamente</u> inefficaci le clausole contenute nelle condizioni generali di contratto che:
  - determinano aumenti di prezzi a breve termine;
  - limitano o escludono il diritto del contraente a non adempiere la prestazione nel caso in cui l'altro contraente sia a sua volta inadempiente;
  - escludono la facoltà di compensazione del debito della controparte con un credito incontroverso o accertato giudizialemnte;
  - liberano colui che si avvale delle condizioni generali di contratto dall'onere della messa in mora o della fissazione di un termine per l'adempimento;
  - escludono o limitano la responsabilità per danni per colpa grave di colui che utilizza le condizioni generali, del suo rappresentante o di chi esegue il contratto per suo conto;
  - limitino l'obbligo di garanzia;
  - consentano all'utilizzatore la riserva di sostituire a sè un terzo nell'adempimento del contratto;
  - determinino per il contraente per adesione rapporti

eccessivamente lunghi nel tempo, attraverso meccanismi di rinnovo tacito.

La legge prevede, inoltre, un sistema di sanzioni ed, in particolare, il meccanismo processuale attraverso il quale l'invalidità della clausola è fatta valere in giudizio. Sono, infatti, le associazioni per la tutela dei consumatori, le associazioni professionali e le Camere dell'Industria e del commercio e non un ente pubblico o il singolo consumatore, che hanno la legittimazione attiva davanti ai tribunali ordinari.

- Le condizioni generali di contratto praticate dalle Banche

Il progetto di legge sulle condizioni generali (AGBG) è stato alla base della revisione delle condizioni generali di contratto utilizzate dalle banche, realizzata nel 1975.

Prima dell'entrata in vigore della legge stessa, le banche hanno cercato di recepirne i tratti salienti, che vanno dalle garanzie cui è sottoposta l'utilizzazione delle condizioni generali di contratto alla dichiarazione di inefficacia delle clausole tendenti ad escludere o limitare la facoltà di compensazione del debito della controparte con un credito incontroverso o accertato giudizialmente.

In occasione di questa revisione in vista dell'entrata in vigore della AGBG, si è cercato, inoltre, di tener conto dell'introduzione di nuove tecnologie, concernenti in particolare il settore dei bonifici.

In seguito all'entrata in vigore della nuova legge, si è proceduto ad una revisione (1977) delle condizioni generali di contratto, i cui aspetti più salienti riguardano la responsabilità delle banche ed alcune limitazioni poste alle condizioni generali, quali la presunzione di consenso o di ricezione delle comunicazioni da parte del cliente.

In questa occasione si è inoltre, introdotta una clausola volta a permettere la divulgazione delle informazioni.

Il successivo dibattito scaturitone in tema di tutela dell'informazione ha indotto il settore bancario ad una successiva revisione delle condizioni generali (1986), in base alla quale le informazioni possono essere divulgate esclusivamente previo consenso espresso del cliente.

Nell'ambito del settore bancario condizioni generali di contratto standard sono adottate da tutte le banche, ma, al di là del settore privato, vi sono distinte versioni delle condizioni per le casse di risparmio e le banche cooperative.

Il settore bancario beneficia, inoltre, di un privilegio per quanto concerne il diritto in materia di concorrenza.

La legge che disciplina questo ambito (G.WB Gesetz gegen Wettbewerbsbeschrankungen) al par.102 stabilisce, infatti, che le disposizioni principali della stessa legge non si applichino al settore bancario. Ciò ha per effetto che le associazioni bancarie possono raccomandare ai loro aderenti l'utilizzo di alcune condizioni generali, senza essere limitate dalle regole generali previste dalla GWB.

Accanto alle condizioni generali di contratto sono previste alcune condizioni speciali, relative a particolari contratti, quali ad esempio, quelle per i depositi di risparmio o la circolazione di assegni.

In appendice si riportano il testo in italiano della legge sulle condizioni generali di contratto (AGBG) ed il testo in francese delle condizioni generali delle banche private, aggiornato al febbraio 1987.

Quest'ultimo testo è quello raccomandato dall'Associazione delle banche private, ed è indipendente dalle condizioni generali utilizzate dalle banche per le loro relazioni internazionali.